

Rassegna Stampa

Nei trasporti class action difficile
pg. 1

Il testimone si farà da casa
pg. 2

La privacy vuole la sua class action
pg. 3

Padri indebitati? Figli immuni
pg. 4



IlSole24Ore.com


Nei trasporti class action difficile

di Morena Pivetti

Class action, molto rumore per nulla. Farsi giustizia collettivamente utilizzando i due provvedimenti approvati tra metà 2009 e inizio 2010 sarà quasi impossibile, almeno nel comparto dei trasporti. La compagnia aerea è fallita e vi ha lasciati appesi nella sala d'attesa dell'aeroporto? Il treno che prendete tutte le mattine è sempre sporco e in ritardo? Hanno soppresso l'autobus che vi porta da casa al lavoro? Se pensate di utilizzare l'articolo 140-bis contenuto nella legge per lo sviluppo (la 99/2009) per farvi risarcire i danni o il decreto Brunetta sulla Pubblica amministrazione (Dgls 198) per obbligare il Comune a ripristinare il mezzo pubblico armatevi di tanta pazienza e anche di un discreto gruzzolo. E non è detto che ci riusciate. Meglio usare le carte dei servizi imposte dall'Unione europea alle compagnie aeree e alle imprese ferroviarie per ottenere bonus in denaro e i normali Tar per il resto. È questa l'opinione non solo del segretario di Adiconsum, Paolo Landi, ma anche del responsabile mobilità dell'avvocatura del Comune di Roma, Andrea Magnanelli, e del direttore dell'associazione delle Spa pubbliche di traspor-

to locale, Guido Del Mese, chiamati da Federmobilità - che raggruppa gli assessori ai trasporti di Regioni, Province e Comuni - a spiegare come funzionerà la class action made in Italy.

Ma sarebbe meglio dire come non funzionerà: tutti hanno definito le due leggi «inefficaci» e «con un deterrente modesto». Perché di difficile applicazione. Il 140-bis si può usare collettivamente solo in caso di diritto violato identico, situazione identica, risarcimento identico. È il singolo consumatore che deve presentare istanza (solo dopo può dare mandato a un'associazione di consumatori di seguire l'iter), farsela accogliere dal giudice, che se la ritiene infondata può costringerlo a risarcire l'impresa chiamata in causa per il danno d'immagine, fare pubblicità sui grandi mezzi d'informazione a spese sue in modo che tutti coloro che sono stati colpiti dallo stesso danno presentino a loro volta istanza e produrre la documentazione. «Una strada difficilmente percorribile», ha insistito Landi. Anche il decreto sulla Pa è di difficile applicazione: al Comune basterà dire che non ha le risorse per rimettere il bus. Solo Trenitalia è seriamente preoccupata, in previsione della concorrenza con il secondo operatore di treni Av, Ntv. «Il sistema previsto - sostiene Andrea Parrella, responsabile degli affari



legali - è articolato, completo e da non sottovalutare per il danno all'immagine che può produrre».

ItaliaOggi

Il testimone si farà da casa


Di Antonio Ciccia

Il testimone non va più davanti al giudice; scrive le sue risposte sul modello ministeriale e poi passa per l'autentica della sua firma in comune dal segretario comunale o da un cancelliere giudiziario. Poi porta il modello compilato e autenticato o al cancelliere del giudice avanti al quale pende il procedimento, per cui è richiesta la testimonianza, oppure glielo spedisce per raccomandata. È quanto prevede il decreto del ministero della giustizia del 17 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010. Il provvedimento attua l'articolo 46 della legge 69/2009 e approva il modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione.

Insomma, per evitare ai testimoni di perdere intere mattinate in attesa di essere chiamati a deporre e ai giudici e alle parti del processo di perdere il tempo in attesa di testimoni che non arrivano (con il rischio di dover rinviare l'udienza) la testimonianza si può

fare per scritto. Attenzione questo si potrà fare su accordo delle parti e «tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza». Così recita l'articolo 257-bis del codice di procedura civile, introdotto dalla legge 69/2009. Il giudice, dunque, se ricorrono i presupposti può disporre la testimonianza per iscritto e fissa un termine al testimone per l'inoltro delle risposte.

A questo punto l'avvocato della parte che ha chiesto la testimonianza deve predisporre il modello compilando in particolare le domande e lo deve notificare al testimone. Il testimone deve compilare le risposte, passare a farsi autenticare la firma e poi rispedirlo all'ufficio giudiziario. Si noti che allo stato tutto dovrà essere fatto con supporto cartaceo e non con modelli telematici. Il testimone ha l'obbligo di leggere le avvertenze, che si ritiene debbano essere notificate anch'esse e che chiariscono alcuni punti dubbi nella compilazione. Il modello deve essere compilato a penna o a macchina e non a matita o con altri strumenti cancellabili. La grafia deve essere leggibile. Il testimone deve dichiarare anche se si trova in una situazione di incompatibilità o in una situazione che gli consente di astenersi. Si va dal segreto testimoniale, al rapporto di parentela,



al rapporto di lavoro, ai rapporti personali e, infine, all'interesse in causa. Su quest'ultimo punto le istruzioni chiariscono che in caso di dubbio sulla sussistenza di un interesse in causa, che comporti l'inammissibilità della testimonianza, il testimone è comunque obbligato a rendere la dichiarazione, che sarà poi valutata dal giudice. Inoltre il testimone nelle domande deve chiarire solo fatti (e non opinioni), deve precisare la fonte della sua conoscenza e in particolare se li ha appresi da altri e deve anche indicare se non ha capito bene la domanda. Per l'autentica della sottoscrizione le istruzioni spiegano che bisogna andare necessariamente dal segretario comunale o dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario e che l'autentica è gratuita ed esente da bollo e da ogni altro diritto. Infine per la consegna del modello compilato si deve usare o la posta (raccomandata all'ufficio giudiziario) o la consegna a mani al cancelliere del giudice procedente. Se non si consegnano le risposte o se lo si fa in ritardo, il testimone rischia una sanzione pecuniaria da 100 a 1.000 euro. E naturalmente scatta il reato di falsa testimonianza per le risposte false o reticenti (reclusione da due a sei anni). La testimonianza scritta può presentare elementi di difficoltà per i


processi complessi e con una serie di fatti da accertare la cui portata non è semplice e comunque compromette la possibilità di chiedere delucidazioni. Non a caso il codice prevede che, comunque, (Anche quando abbia dubbi sulla attendibilità, il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Si ricorda, infine, che quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello ministeriale

.....
ItaliaOggi

La privacy vuole la sua class action

Di Antonio Ciccia

Una class action specifica per la tutela della privacy. È la richiesta dei Garanti europei, che aggiungono anche la proposta di introdurre sistemi di conciliazione delle controversie. Sono queste le proposte di aggiornamento della legislazione europea sulla tutela dei dati personali del Gruppo dei garanti europei, presieduto da Francesco



Pizzetti, presidente del Garante italiano. I Garanti europei propongono anche l'introduzione dell'obbligo giuridico per chi tratta i dati di dimostrare di avere adottato tutte le misure previste dalla legge. In attesa di novità a livello comunitario, quanto a strumenti di tutela, il Garante italiano procede con la sua attività di controllo e vigilanza. Si è occupato di telecomunicazioni, diritto di cronaca e biometria, in altrettante pronuce (di cui da notizia la newsletter del Garante n. 335 del 1° marzo 2010) Quanto a dati di traffico tlc e internet il Garante ha ordinato a tre società la cancellazione di dati detenuti illegittimamente. Le violazioni rilevate riguardano i tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico (in un caso oltre dieci anni) e telematico superiori al consentito e la conservazione di informazioni sui siti visitati dagli utenti. Il garante ha ribadito che i dati di traffico telefonico (numero chiamato, data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante in caso di cellulare) e internet (indirizzi e-mail contattati, data, ora, durata degli accessi alla rete) non riguardano il contenuto della comunicazione, ma sono comunque particolarmente delicati poiché consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue


abitudini. In materia di diritto di cronaca il garante ha prescritto agli organi di informazione di non pubblicare i nomi di autori di violenza sessuale, se ciò rende identificabili le vittime dell'abuso sessuale, anche se le informazioni siano di dominio pubblico perché già diffuse da altre testate giornalistiche o perché divulgate da magistrati e forze di polizia in una conferenza stampa. Le informazioni dovranno essere cancellate anche dalle edizioni online. Il Garante, infine, è intervenuto in materia di dati biometrici dei lavoratori autorizzando un consorzio di aziende che commercializza preziosi a utilizzare un sistema di sicurezza basato sulla tecnologia Rfid.

ItaliaOggi

Padri indebitati? Figli immuni

Di Vittorio Antion

Garante: niente effetti negativi sui prestiti. Le notizie pregiudizievoli per i debiti dei padri non possono ricadere sui figli. Le società di informazioni commerciali devono controllare attentamente i dati, anche se estratti da elenchi pubblici, e devono valutare a chi si riferiscono, se li classificano come «pregiudizievoli» e, quindi, negativi per la società e per gli



imprenditori. Lo ha stabilito il Garante in un inedito provvedimento del 14 gennaio 2010. L'acquisizione delle informazioni da fonte pubblica (ad esempio dalla conservatorie relative alla trascrizione di citazioni o azioni giudiziarie esecutive) non esime, dunque, la società di informazioni commerciali dall'obbligo di trattare i dati in maniera pertinente e non eccedente gli scopi (appunto di corretta informazione commerciale). Nel caso specifico una società di informazioni commerciali ha diffuso un report su una società e, nello stesso, sono state qualificate come informazioni negative e pregiudizievoli le trascrizioni a carico dell'amministratore, riportate in sintesi ed estratte da visure dell'agenzia del territorio, relative a una citazione di una azione di revocazione di un atto di donazione e a pignoramenti immobiliare sul bene donato. Tuttavia nel caso specifico si è trattato di pignoramenti a fronte di debiti non dell'interessato, ma del padre di quest'ultimo per esposizioni di altra società, di cui il padre era amministratore. Il figlio ha presentato ricorso al Garante sostenendo l'illegittimità delle trascrizioni a suo carico delle azioni giudiziarie per debiti del genitore a favore di creditori dello stesso e di società amministrate sempre dal padre. Il figlio era

stato solo formalmente coinvolto in quanto donatario del bene, poi oggetto di revocazione e di esecuzione da parte dei creditori (ma non c'entrava nulla con i debiti del padre). Nel corso del procedimento è stato dimostrato al Garante che la società di informazioni commerciali poteva rendersi conto della effettiva titolarità dei rapporti debitori, potendoli desumere dagli stessi atti depositati all'Agenzia del territorio. Inoltre il Garante non ha accettato la difesa della società di informazioni, che ha sostenuto di avere solo riportato i dati estratti da fonte pubblica. Il Garante, invece, ha rilevato che la società ha qualificato i dati con l'aggettivo «pregiudizievoli», effettuando una valutazione nel merito. In sostanza eventuali informazioni negative per i debiti del genitore non possono ricadere sui figli e compromettere la possibilità di questi ultimi di ottenere credito per sé.

